Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025
A.C. 3113

Dossier n° 673 - Schede di lettura
6 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3113
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	17 settembre 2026
assegnazione:	22 settembre 2026
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa e V Bilancio e Tesoro

Premessa

Il disegno di legge A.C. 3113, di iniziativa governativa, è stato approvato dal Senato (A.S. 1938) il 16 settembre 2026, trasmesso alla Camera il giorno successivo e assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente il 22 settembre 2026.

La Dichiarazione congiunta in esame ha lo scopo di **estendere la durata dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa del 2003**, in modo che esso possa continuare a costituire il quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le Forze Armate italiane e algerine. La dichiarazione consente anche di formulare accordi tecnici relativi alla politica industriale, che potrebbero avere positivi risvolti sui settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Si ricorda che l'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa del 2003, composto da 15 articoli, reca l'impegno della Parti ad agire di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica dei due Paesi, in particolare in relazione all'acquisizione di materiali di armamento, ai trasferimenti di tecnologie, all'assistenza e alla ricerca nel settore dell'industria per la difesa, all'ammodernamento degli equipaggiamenti e alla promozione della cooperazione industriale.

Si segnala che, nella legislatura in corso, sono stati ratificati o sono in corso di esame presso la Commissione Affari esteri della Camera i seguenti accordi di cooperazione nel settore della difesa:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (A.C. 2960)	In corso di esame in Commissione	

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026 (A.C. 2957)	Legge n. 159 dell'1 settembre 2026	G.U. n. 213 del 14 settembre 2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025 (A.C. 2778)	Legge n. 106 del 12 giugno 2026	GU n.145 del 25-06-2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 (A.C. 2788)	Approvato il 3 agosto 2026. Trasmesso al Senato	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (A.C. 1915)	Legge n. 143 del 18 settembre 2025	G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.C. 1150)	Legge n. 157 del 30 settembre 2024	G.U. n. 248 del 22 ottobre 2024
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (A.C. 795)	Legge 15 Maggio 2023 n. 63	G.U. n. 130 del 06 Giugno 2023

Contenuto della dichiarazione

Scopo della dichiarazione

La Dichiarazione in esame, sottoscritta nel luglio 2025 è composta da un preambolo e da due paragrafi. Il preambolo richiama la volontà delle Parti di confermare la decisione di **rafforzare il dialogo in materia di difesa e sicurezza nell'interesse dei rispettivi Paesi**, impegnandoli a mantenere e rafforzare la cooperazione bilaterale, facendo richiamo ai principi d'uguaglianza, reciprocità e interesse comune, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e, per l'Italia, anche agli obblighi europei.

La Dichiarazione congiunta del 23 luglio 2025 è stata firmata a Roma durante il Vertice Intergovernativo Italia-Algeria per aggiornare e consolidare l'intesa strategica.

Lo scopo della dichiarazione è quello di estendere la durata dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003 e ratificato con la Legge 17 maggio 2005, n. 98 e di continuare a fornire il quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro - come precisato nella relazione illustrativa - il predetto Accordo offre le basi per la successiva predisposizione di accordi tecnici discendenti correlati alla politica industriale, con positivi risvolti indiretti anche sui settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

La Dichiarazione **prolunga a durata indeterminata le disposizioni dell'Accordo di cooperazione del 2003**, a meno che le Parti manifestino la volontà di recedere dall'Accordo con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Contenuto dell'Accordo di

L'Accordo italo-algerino sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più

frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.
L'intesa, che si compone di **15 articoli**, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.
Nell'**articolo 1** viene enunciato lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra Italia e Algeria, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali ed impegni internazionali.

cooperazione del 2003

L'**articolo 2** precisa che i settori nei quali verrà realizzata la cooperazione tra le Parti saranno i seguenti: l'acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari e sistemi d'arma, il trasferimento delle tecnologie relative agli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti, l'assistenza e la partecipazione agli studi nel settore dell'industria della difesa; lo scambio di informazioni sulle modifiche e l'ammodernamento di materiali militari, il supporto alle iniziative per la promozione della cooperazione industriale.

Settori della cooperazione

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l'articolo 2 in esame costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento. Le apposite intese governative sono disciplinate dall'art. 9, c., 4, della legge n. 185 cit. e dall'art. 5 del nuovo regolamento di attuazione della medesima legge (DPCM 25 settembre 1999, n. 448). L'art. 5 ult. ct. prevede che le "apposite intese governative" debbano presentare tre requisiti:
a) prevedere che le **operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società autorizzate dai rispettivi governi**;
b) prevedere che i rispettivi governi si **impegnino a non riesportare** il materiale acquisito a paesi terzi senza il preventivo benestare del paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle **categorie di armamenti** di cui all'art. 2, c. 2, della legge n. 185, eventualmente integrate secondo il disposto dell'art. 2, c. 3 (si tratta di un decreto interministeriale) della medesima legge.

Divieto di riesportare il materiale acquisito a paesi terzi senza il preventivo benestare del paese cedente

L'**articolo 3** enumera ulteriori campi nei quali verrà sviluppata la cooperazione tra le parti. Tra questi si segnalano: lo scambio di informazioni e di esperienze di interesse reciproco in materia di difesa, lo svolgimento di esercitazioni congiunte, l'invito di osservatori e lo scambio di delegazioni militari, il rafforzamento dei legami tra gli istituti di istruzione militare, lo scalo di unità navali ed aeromobili.
L'**articolo 4** prevede, come accennato, che la cooperazione militare e tecnica si realizzi attraverso i MOU, le convenzioni, i contratti o gli scambi di lettere tra rappresentati autorizzati dalle Parti.
L'**articolo 5** rinvia, per quanto riguarda la definizione delle forme di pagamento relative alla cooperazione militare, a quanto determinato dai MOU o dalle convenzioni finanziarie da concludere tra organismi finanziari dei due Paesi
L'**articolo 6** disciplina lo scambio di personale connesso alla realizzazione dell'Accordo.
L'**articolo 7** stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione saranno pagati dalla Parte inviante.
L'**articolo 8** disciplina il regime del personale militare in missione individuando i loro referenti nel territorio ospitante.
L'**articolo 9**, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria legislazione su personale in visita, individua altresì le tipologie di reato per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.
L'**articolo 10** disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall'Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. L'articolo inoltre, in assenza del consenso scritto dell'altra parte, vieta di vendere o di cedere a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti della difesa, nonché informazioni o documenti comunque acquisiti. *Tale ultima previsione appare conforme a quanto previsto dall'art. 5 del nuovo regolamento di attuazione (v. la precedente lettera c).*
L'**articolo 11** impegna gli Stati ad assolvere in ogni circostanza a quanto previsto dall'Accordo e a fornire reciprocamente piena assistenza per l'attuazione da parte delle industrie e degli organismi interessati.
L'**articolo 12** prevede la costituzione di una commissione mista per le attività di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria della difesa.
Tra i compiti della Commissione, composta da specialisti degli Stati maggiori delle due Forze armate, vi è quello di definire annualmente un piano di cooperazione.
L'**articolo 13** precisa che le eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo devono essere risolte mediante trattative bilaterali.
L'**articolo 14** prevede la facoltà di emendare l'accordo di comune intesa tramite scambio di note per via diplomatica.
L'**articolo 15** contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell'Accordo, la cui durata è di quindici anni rinnovati di altri tre se nessuna delle due Parti lo denuncia.

Più in dettaglio, le Parti convengono:

- di mantenere e rafforzare la cooperazione, facendo richiamo ai principi d'uguaglianza, reciprocità e interesse comune, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, conformemente agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (**paragrafo 1**);

Paragrafo 1

- che le disposizioni dell'Accordo di cooperazione succitato e la cooperazione discendente avranno **durata a tempo indeterminato**, a meno che le Parti manifestino la volontà di recedere dall'Accordo con un **preavviso scritto di almeno sei mesi**. La modifica dei termini di durata dell'Accordo, stabilita mediante la Dichiarazione congiunta, consentirà di continuare e rafforzare la cooperazione bilaterale con un Paese di rilevanza strategica fondamentale per gli interessi italiani nel Mediterraneo, garantendo altresì la necessaria cornice giuridica alle attività che verranno poste in essere in esecuzione dell'Accordo (**paragrafo 2**). Paragrafo 2

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

Gli oneri finanziari sono determinati (all'art.3) in **4.771 euro annui, ad anni alterni,** a decorrere dal 2026. Al di là di tali oneri, le amministrazioni interessate debbano provvedere alle altri eventuali spese con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La copertura di tali oneri è operata sulle risorse di cui all'articolo 3 della citata legge n. 98 del 2005, che autorizzava spese per missioni per 9.510 euro ad anni alterni a decorrere dal 2004.

Con riferimento alla quantificazione e alla copertura degli oneri, si veda il parere non ostativo della Commissione Bilancio del Senato.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.